Conversione in legge del DL Genova, confermate le misure fiscali.

27 Novembre 2018

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 269 del 19/11/2018) la Legge n. 130/2018 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 109/2018 (cd. *Decreto Genova*), recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*".

Il Decreto legge, entrato in vigore il 29 settembre scorso, ha previsto una serie di misure, tra le quali alcune di natura fiscale, per far fronte alle emergenze venutesi a creare a Genova, in seguito al crollo di un tratto del ponte Morandi (14 agosto 2018) e nei comuni dell'Italia centrale e dell'isola di Ischia, a causa degli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Tali misure, nel corso dell'iter di conversione non hanno subito rilevanti modifiche, dunque si conferma quanto già anticipato[1] al momento della pubblicazione del DL 109/2018 nella Gazzetta Ufficiale.

Interventi a sostegno del territorio del Comune di Genova

Per quanto concerne, in particolare, il comune di Genova **si segnalano le seguenti agevolazioni fiscali**, (art.3 del testo):

· **esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES dei redditi dei fabbricati** oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere **dal 2018 e sino al 31 dicembre 2020;**

· esenzione per i suddetti fabbricati **dall'IMU e dalla TASI** a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva **al 14 agosto 2018** e **fino al 31 dicembre 2020**;

· **esclusione dalla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti** connessi al crollo di fabbricati, riconosciuti a favore di **privati** (sia persone fisiche che imprese)[2]**. In particolare il danno deve essere verificato con perizia asseverata;**

· **esenzione** dal pagamento **dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro** per **le istanze, i contratti e i documenti presentati, in conseguenza dell'evento, alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020**, per le **persone fisiche**, proprietarie o titolari di diritti di godimento, o residenti o domiciliate in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero o che abbiano subito danni, o ivi residenti o domiciliate, **e per le persone fisiche e giuridiche** con sede legale o operativa negli stessi immobili;

· **esenzione**, a partire dal **14 agosto 2018, dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, e dall'imposta di bollo**, per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo;

· **sospensione**, dal **14 agosto 2018 sino al 31 dicembre 2019, dei termini per la riscossione delle somme risultanti dalla notifica delle cartelle di**

pagamento derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito dell'INPS, dei termini per le attività esecutive degli agenti di riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, inclusi quelli degli enti locali, destinate ai residenti o a coloro che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati.

Il Decreto legge 109/2018 ha istituito, inoltre (art.8 del testo), la Zona Franca Urbana nel territorio della Città Metropolitana di Genova[3].

Di conseguenza, le imprese con sede principale o operativa all'interno della zona franca (o che al suo interno avviano la propria attività entro il 31 dicembre 2018) che, in seguito all'evento, hanno subito **una riduzione del fatturato almeno pari al 25%** nel periodo che va **dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018**, **rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017[4]**, possono richiedere, per proseguire l'attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni:

· **esenzione dalle imposte sui redditi** del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella Zfu **fino a concorrenza**, per ciascun periodo di imposta, dell'importo **di 100.000 euro** riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

· **esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta** derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella Zfu, **nel limite di euro 200.000** per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
· **esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella Zfu**, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l'esercizio dell'attività economica;
· **esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, esclusi i premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, **a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente**. Tale esonero spetta allee medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Queste agevolazioni sono concesse per il periodo di imposta 2018, anche alle imprese che avviano l'attività all'interno della Zfu entro il 31 dicembre 2018 e sono alternative alle misure fiscali sopra indicate nonché a quelle contenute nell'art.4 del testo che prevede, in particolare, l'erogazione di somme a sostegno delle imprese danneggiate.

interventi a sostegno dei Comuni dell'Isola di Ischia interessati (eventi sismici del giorno 21 agosto 2017)

A tal riguardo si segnalano le seguenti agevolazioni fiscali (art.32, 34 e 35 del testo):
· **esclusione dal reddito imponibile** ai fini **IRPEF** e **IRES fino all'anno di imposta 2019** (e non più 2018) dei **redditi dei fabbricati nei comuni interessati, distrutti** o **oggetto di ordinanze sindacali di sgombero** adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
· **esenzione dall'IMU e dalla TASI sino al 2020** (e non più al 2018) per gli immobili suddetti;
· **estensione al 31 dicembre 2020** (non più al 31 dicembre 2018) della **sospensione delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati** che abbiano attivato dei finanziamenti

ipotecari **collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali divenuti inagibili** in conseguenza degli eventi sismici e che abbiano trasmesso agli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione di inagibilità dell'immobile;

· **sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo tra il 29 settembre 2018 e il 31 dicembre 2020**. I pagamenti sospesi **sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza sanzioni o interessi anche mediante rateizzazione;**

· **sospensione dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, dei termini per** la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito dell'INPS, delle attività esecutive da parte degli agenti di riscossione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, inclusi quelli degli enti locali.

Preme evidenziare che nel corso dell'iter parlamentare di conversione, entrambi i rami del Parlamento hanno accolto, sotto forma di ***ordini del giorno, tre proposte Ance in tema fiscale.***

In particolare l'Aula del Senato, in ultima lettura, ha approvato:

· **l'Odg. G37.106** che impegna il Governo a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti normativi volti a prorogare per l'anno 2020 il cd. *credito d'imposta per il Mezzogiorno*[5]*;*

· **l'Odg. G37100** che impegna il Governo a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS;

· **l'Odg. G37.110** che impegna il Governo a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere, fino al 2021, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data.

---

[1]Cfr. Ance *"DL Genova: le misure fiscali"* – ***ID N. 33842 del 1 ottobre 2018.***

[2] Tali soggetti devono essere proprietari del fabbricato o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o avere sede o unità locali negli immobili danneggiati.

[3] Il relativo ambito territoriale sarà definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova.

[4] Il riferimento al "valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017" in luogo del riferimento al "corrispondente periodo dell'anno 2017" è una modifica intervenuta durante l'iter di conversione.

34399-Ordine del Giorno n. G37 106 al DDL 909.pdfApri

34399-Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 (Estratto).pdfApri